



Direzione: DIREZIONE

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00012 del 30/01/2023

Proposta n. 14 del 30/01/2023

Oggetto:

INDENNIZZI PER DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA. RIGETTO.

Proponente:

Estensore

PIVA GIOVANNI

_____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento

PIVA GIOVANNI

_____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area

Direttore

VINCENZO LODOVISI

_____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale;

VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni leggi regionali in attuazione all'art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36);

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle Aree Protette";

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modificazioni;

VISTO l'art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA altresì, la Legge Regionale 14 luglio 2014 n° 7, che all'art. 1 stabilisce funzioni e compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00287 del 23/11/2018 di nomina del Presidente della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Sig. Giuseppe Ricci;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00018 del 15/01/2020 di nomina del Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Vincenzo Lodovisi;

VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell'incarico di Direttore del Parco, sottoscritto tra il Presidente e il Dott. Vincenzo Lodovisi in data 03/02/2020;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n° 42" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n° 25, "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Lazio", per quanto compatibile con il D.Lgs. n° 118/2011 sopra richiamato;

VISTO il Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2024-2025 adottato con Deliberazione del Presidente n° D00034 del 19/11/2022 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n° 0001724 del 19/11/2022 per la relativa approvazione;

VISTA la deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale il 20/12/2022 recante: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie)";

VISTO CHE:

- L'articolo 1 ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 2023 fino alla data di approvazione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2023, specificando che "Nel corso dell'esercizio provvisorio autorizzato ai sensi del comma 1, il bilancio regionale è gestito secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, sulla base degli stanziamenti di spesa per l'anno 2023, approvati ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022- 2024) e successive modifiche e integrazioni."
- Il comma 3 del medesimo articolo ha stabilito, ai sensi dell'articolo 51 della l.r. n. 11/2020, che per gli enti e gli organismi strumentali della Regione di cui all'articolo 48, comma 1, della l.r. n. 11/2020, per i quali il relativo statuto o la legge istitutiva prevedono l'approvazione dei bilanci di previsione da parte della Regione " si applicano le disposizioni concernenti l'esercizio provvisorio previste dall'articolo 14 della medesima l.r. n. 11/2020.";

VISTA La Deliberazione del Presidente D00030 del 13/10/2022 avente ad oggetto "Atto di indirizzo: adeguamento ed aggiornamento del regolamento per gli indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica "

Rilevato che In data 28 novembre 2022 protocollo 1779 è pervenuta dal signor Spagnoli Lorenzo istanza di indennizzo per presunti danni provocati dalla fauna selvatica.

Rilevato che Tale istanza non sottoscritta nelle modalità di cui al DPR 445/2000 (priva di documento di identità) risultava priva, tra l'altro, di elementi essenziali - quali la data del danno ed altri - ai fini dell'accertamento.

Rilevato che Si provvedeva a notificare al sig Spagnoli Lorenzo tramite messo comunale la nota numero 1839 del 6.12.2022 di non istruibilità

Ricevuta successiva nota acquisita al protocollo dell'ente al numero 0001881 del 13-12-2022 tramite la quale l'avvocato Maria Spagnoli dichiarando che la raccolta delle castagne è avvenuta in data 26 novembre 2022 e che il danno è stato contestualmente rilevato, faceva opposizione alla non dichiarazione di non istruibilità.

Ricevuta la allegata relazione del responsabile del procedimento.

DETERMINA

Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.:

- Di non ritenere fondata e rigettare l'istanza di riesame prodotta dal sig. Spagnoli Lorenzo per il tramite dell'avv. Maria Spagnoli.
- Di confermare la dichiarazione di non istruibilità ai sensi del regolamento e della normativa vigenti;
- Di notificare il presente provvedimento tramite pec all'indirizzo dell'Avvocato Maria Spagnoli in quanto delegato dal Sig Spagnoli giusta la nota pervenuta in data 13-12-2022 protocollo numero 0001881.

Avverso il presente provvedimento ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammessa la possibilità di presentare ricorso amministrativo:

- giurisdizionale al T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art. 2, lett b) e art. 21 della L. 1034/71 e s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Marcellino, ovvero, da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971.

E' possibile altresì ricorrere all'Ufficio del Difensore Civico della Regione Lazio senza alcun onere per il richiedente.

Al Direttore

Denuncia per presunti danni alle produzioni castanicole

In data 28 novembre 2022 protocollo 1779 è pervenuta dal signor Spagnoli Lorenzo istanza di indennizzo per presunti danni provocati dalla fauna selvatica.

Tale istanza non sottoscritta nelle modalità di cui al DPR 445/2000 (priva di documento di identità) risultava priva, tra l'altro, di elementi essenziali - quali la data del danno - ai fini dell'accertamento.

Si provvedeva quindi a notificare al sig Spagnoli Lorenzo tramite messo comunale la nota numero 1839 del 6.12.2022 di non istruibilità

Con successiva nota acquisita al protocollo dell'ente al numero 0001881 del 13-12-2022 l'avvocato Maria Spagnoli dichiarando che la raccolta delle castagne è avvenuta in data 26 novembre 2022 e che il danno è stato contestualmente rilevato, faceva opposizione alla non dichiarazione di non istruibilità.

In relazione a quanto sopra descritto si evidenzia quanto segue:

Nella stagione 2022 la raccolta della castagna è cominciata i primi giorni di ottobre con sospensione della raccolta nei giorni 10 e 11 ottobre di intense precipitazioni (documentate su <https://www.ilmeteo.it/portale/archivio-meteo/Paganico+Sabino/2022/Ottobre>) e picco di potenziale raccolto nel periodo compreso tra il 17 ed il 31 ottobre.

Il giorno 4 novembre 2022 si sono verificate precipitazioni che hanno determinato la caduta al suolo delle residue castagne.

Tale data è considerabile, nell'ordinaria buona conduzione dei fondi e al fine di estrarre produzioni avente valore commerciale e alimentare, come data limite per la raccolta

Ulteriori ingenti precipitazioni si sono verificate nei giorni 18 e 19 novembre determinando profondi rimescolamenti del terreno, dilavamenti e marcescenza dei frutti eventualmente rimasti a terra i quali hanno pertanto perso ogni e qualsivoglia valore commerciale.

L'eventuale- peraltro improbabile in tale data- attività di spigolatura non è caratterizzata da elementi ai quali possa essere riconosciuto un valore economico.

E' conseguentemente infondata sotto il profilo tecnico economico la pretesa che quanto rimasto a terra successivamente alla data del 4 novembre possa avere un qualsivoglia utilizzo sia per l'alimentazione umana, sia per l'alimentazione del bestiame.

Tale materiale, rimasto a terra e per il quale si è avviato successivamente al periodo di raccolta il naturale processo di umificazione e trasformazione in sostanza organica a dote del terreno è di conseguenza privo di valore commerciale.

Di conseguenza le dichiarazioni rese dal sig. Spagnoli non sono accertabili e pertanto non vi è la possibilità di riconoscere alcun danno.

09.01.2023

Dott. Agr Giovanni Piva

